RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 16

Esercizio della professione forense in forma societaria

L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali e a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la societa'. Presso la sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le societa' tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla societa' tra avvocati deve darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dalla sede della societa'. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona e la violazione di tale obbligo comporta di diritto l'esclusione del socio. Nelle societa' di cui al comma 1:

a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' che e' cancellata dall'albo a cura del consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalita' di investimento;

c) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione e' composta da soci avvocati;

d) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

e) la quota di partecipazione agli utili generati da attivita' prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e' determinata secondo criteri di proporzionalita', facendo salva, per le altre attivita', la possibilita' di riconoscere ai soci non professionisti una quota di partecipazione agli utili non proporzionale alla quota di partecipazione, ma comunque non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti. Nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica

prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo e' previamente comunicato al cliente per iscritto. La responsabilita' della societa' non esclude la responsabilita', anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla societa' di cui al comma 1. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina. Le societa' di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. Le societa' di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "societa' tra avvocati" quando tutti i soci sono avvocati e "societa' tra professionisti" quando tra i soci vi sono professionisti iscritti ad altri albi. Le societa' di persone, le societa' di capitali o le societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la societa' sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalita' dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8. Il regolamento di cui al primo periodo e' sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le societa' di cui al comma 1 non possono prestare attivita' in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attivita' nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi del medesimo esercizio. La distribuzione degli utili della societa' tra avvocati non deve determinare, ne' direttamente ne' indirettamente, interferenza alcuna sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla liberta' decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale e deve garantire ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantita' e alla qualita' delle prestazioni professionali effettivamente rese. Il socio non professionista, il relativo titolare effettivo e i soggetti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo non possono, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni statutarie, patti parasociali, accordi di investimento o di finanziamento, contratti di

servizio o di licenza, disponibilita' di beni o infrastrutture essenziali o altri vincoli giuridici o economici, esercitare sulla societa' tra avvocati un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3) del codice civile o comunque un'influenza determinante idonea a condizionare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza dei soci professionisti o degli avvocati incaricati, ovvero le decisioni relative agli incarichi professionali. L'avvocato puo' partecipare a piu' di una societa' tra avvocati. Gli avvocati possono partecipare alle societa' tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attivita' di consulenza. Le societa' tra avvocati devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-16-esercizio-della-professione-forense-in-forma-societaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it